

*Nota dell'ANFAA OdV sui disegni di legge n. 922 presentata dai Senatori Pillon e Urraro, n. 1979 presentata dal Senatore Santangelo e n. 1039 presentato dal Sen. Cucca e altri, in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato.*

Desideriamo esprimere la nostra contrarietà alle disposizioni contenute *nel disegno di legge* n. 922 presentato dai senatori Pillon e Urraro e nel n. 1979 presentato dal senatore Santangelo in base ai quali il Tribunale per i minorenni, su richiesta delle persone non riconosciute alla nascita, si attiva per rintracciare le donne che le hanno partorite in anonimato. **Questi testi, se approvati potranno portare a conseguenze gravi ed irreversibili sulle donne che hanno finora partorito avvalendosi del diritto alla segretezza, garantito loro dallo Stato per cento anni, nonché sulle donne che vorranno in futuro avvalersi di questo diritto.**

## **1. I MOTIVI DEL NOSTRO DISSENSO SUI DISEGNI DI LEGGE N. 922 e 1979**

### **a) LE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLE DONNE CHE HANNO PARTORITO IN ANONIMATO**

Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, **se loro non hanno preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo**. Nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 278/2013.

Infatti, le istanze - nonostante le precauzioni/prescrizioni previste nei Disegni di legge - vanno inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria (incaricata dell'indagine) del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato, i responsabili dei Reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Anagrafe tributaria nazionale incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i Servizi sociali interpellati al riguardo dai Tribunali (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito).

Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne (su carta intestata del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro Ente) per andare a verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, possono molto facilmente essere ritracciate e lette dai loro familiari.

Lo ripetiamo, queste disposizioni previste per arrivare all'identità delle donne *che* se facilmente vengono individuate, possono esporle a possibili ricatti e ad atti diffamatori

(pensiamo a certe trasmissioni televisive o alla gogna mediatica cui potrebbero essere esposte a loro insaputa e contro la loro volontà, tramite i vari social network...).

Ricordiamo che (il fatto che) il non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell'identità della donna è anche uno strumento a difesa della stessa vita delle donne che provengono da contesti in cui - per tradizioni culturali o religiose - l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può anche essere "punito" con l'uccisione (i cosiddetti "delitti d'onore").

Vogliamo solo rimandare la loro esecuzione?

Offensiva e inaccettabile è poi la norma in base alla quale, per conservare l'anonimato, occorre che le donne che non hanno riconosciuto il loro nato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa segnalino (proposta n. 922) entro *sei mesi* la propria volontà di confermare l'anonimato, svelando quindi la loro identità, al Tribunale per i minorenni e al personale che vi opera. In caso contrario potrà essere effettuato l'interpello come precedentemente descritto. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da *"una campagna di informazione"* da realizzarsi però *"nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*!!! Le donne che vorranno partorire in anonimato in futuro saranno invece informate al momento del parto che **dopo 18 anni** potranno confermare la loro scelta (!). In caso contrario potranno essere interpellate .... Rifletta il Parlamento se il momento del parto è quello più indicato per una simile informazione ....

Ci permettiamo, infine, di aggiungere che riteniamo **disumana la disposizione** contenuta nel testo delle proposte n. 1979 e 922, **secondo cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta**: una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che lei non è più in grado di tutelare! Purtroppo questo accesso è stato reso recentemente possibile in un caso su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3004 /2018.

## **b) LE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLE DONNE CHE PARTORIRANNO IN ANONIMATO.**

Particolarmente preoccupanti sono le conseguenze che la nuova norma potrebbe avere sulle gestanti che in futuro non intendono riconoscere il proprio nascituro. Non dovremo stupirci se le gestanti non andranno più a partorire in ospedale, non avendo garanzie sulla segretezza del parto, e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita. La soluzione non potrà certo essere l'installazione di culle termiche che, oltre a

deresponsabilizzare le istituzioni, rischiano di incentivare i parti in ambienti inidonei, privi della più elementare assistenza sanitaria<sup>1</sup>.

## 2. L'ALLARMANTE DIMINUZIONE DEI NEONATI NON RICONOSCIUTI

Negli ultimi anni va segnalato il calo preoccupante dei neonati non riconosciuti (abbiamo disponibili i dati forniti dal Ministero di Giustizia in cui è riportato il numero di minori dichiarati adottabili non riconosciuti alla nascita), come risulta dal grafico allegato: ANDREBBERO APPROFONDITI I MOTIVI per accertarne le ragioni, che affronteremo su altri Tavoli. Resta comunque il fatto che, la messa in discussione del diritto alla segretezza del parto prevedendo la possibilità di rintracciare la partoriente che, anche se conferma la sua intenzione di mantenerlo, è già stata individuata può certo indurre a non partorire in ospedale, soprattutto per quelle senza permesso di soggiorno.

## 3. LE PAROLE HANNO UN PROFONDO SIGIFICATO

Sul DL n. 1978 intendiamo fare un'ultima considerazione di ordine giuridico-culturale: con l'approvazione della legge n. 219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono solo FIGLI senza ulteriori aggettivazioni e che *“la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”*.

Di tutto questo non si tiene conto nel testo, dove il termine MADRE è riferito alla donna che ha dato la vita al proprio nato, ma ha deciso di non diventarne la madre ed il termine FIGLIO è utilizzato per definire il suo nato. Ma allora i genitori adottivi che ruolo hanno? E i figli adottivi, dal canto loro, sono meno “figli” perché nati da altri?

Va (anche) precisato ancora che non si può mettere sullo stesso piano **il diritto all'anonimato** della partoriente con la **possibilità di accesso** all'identità dei genitori biologici da parte degli adottati disciplinato dall'art. 28 della legge n. 184/1983.

**NON SONO DUE DIRITTI EQUIVALENTI!**

Stigmatizziamo, inoltre, il fatto che è stato utilizzato nel dibattito parlamentare il termine *“abbandonato”*, riferito al neonato non riconosciuto, che invece, come ben sappiamo, non è *abbandonato* bensì *affidato alle Istituzioni* affinché abbia al più presto la sua famiglia: un *gesto di amore*, come lo ha definito Catherine Bonnet, una delle massime esperte in questo settore.

**Le parole hanno un significato che andrebbe anzitutto rispettato dal Parlamento.** Il progetto di legge si basa su un grande equivoco di fondo in cui sono incorse sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, e cioè che sia elemento fondante per la costruzione della personalità degli adottati conoscere, da adulti, la donna che li ha messi al mondo, con cui non hanno mai vissuto ...

TUTTO QUESTO MINA ALLE FONDAMENTA LA CONCEZIONE DEL RAPPORTO GENITORI-FIGLI BASATO SULLE RELAZIONI AFFETTIVE E EDUCATIVE QUOTIDIANE E NON SUI DATI GENETICI. SE QUESTO FOSSE VERO PARADOSSALMENTE ANDREBBE PREVISTO IL RICONOSCIMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI I NATI DA PARTE DEI DUE PROCREATORI....

Significativa al riguardo l'intervento di Graziella Tagliani e le testimonianze contenute nel volume *PERCORRENDO I SENTIERI DELLA VITA* di cui uniamo il PDF...

Ribadiamo che i desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto **la richiesta di conoscere l'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che in futuro non riconosceranno i loro nati e quindi solo se le donne interessate hanno PREVENTIVAMENTE manifestato la loro decisione di procedere al riconoscimento.**

E' MOLTO SIGNIFICATIVO CHE QUESTO ACCESSO NON SIA STATO FINORA RIVENDICATO NEI CONFRONTI DEI PADRI BIOLOGICI ... SE LA CONOSCENZA DELLE ORIGINI BIOLOGICHE È RITENUTA INDISPENSABILE PERCHÉ L'ACCESSO È RICHIESTO SOLO PER LA PROCREATRICE?

#### **4. L'ACCESSO AI DATI SANITARI E' GIA' POSSIBILE ADESSO**

Va anche tenuto presente che **la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano non impedisce già ora la conoscenza delle notizie sanitarie** riguardanti l'adottato non riconosciuto alla nascita, purché le stesse non rivelino i dati identificativi della partoriente.

Crediamo che sia un atto di civiltà predisporre strumenti che possano raccogliere i cambiamenti anche legislativi, ma non mettendo in pericolo la vita di bambini che devono ancora nascere in nome dell'interesse individuale di un adulto non riconosciuto alla nascita, che vuole conoscere a tutti i costi la madre biologica.

Queste nostre vivissime preoccupazioni sono condivise anche da tante altre Associazioni, operatori sociali e giuristi, impegnati a tutelare i diritti dei bambini ad avere una mamma ed una papà ma anche a tutelare il diritto alla salute e alla

riservatezza delle donne che, pur nelle loro difficoltà, hanno avuto il coraggio di fare UNA SCELTA PER LA VITA.

## **5. L'ENTITA DEL FENOMENO: ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI ACCESSO**

Va peraltro rilevato che - in base a quanto documentato sia dalla ricerca compiuta dall'Anfaa e dalla rivista di Prospettive Assistenziali negli anni 2016 e 2017 di cui pubblichiamo un estratto in allegato, ampiamente commentato anche nell'articolo del Prof. Massimo Dogliotti sulla rivista IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE (allegato) - il numero delle richieste è molto contenuto; anche nella **Quinta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001**, ai sensi dell'art. 39 della stessa legge si segnala che *“nell'anno 2019 sono state presentate 369 domande di accesso alle origini dinanzi ai Tribunali, che ne hanno definite complessivamente 337 (229 accolte, 52 respinte e 61 archiviate). Il numero globale di domande pendenti a livello nazionale all'epoca della rilevazione è risultato pari a 535”* (p. 130).

Viene successivamente precisato (p. 132) che *“nel 31% dei Tribunali (9) le richieste di accesso alle origini provengono da persone non riconosciute alla nascita in misura oscillante tra l'80% e il 100% dei casi, mentre nei restanti distretti si sono registrate percentuali di gran lunga, significativamente o lievemente inferiori (9 Tribunali dall'1% al 20%; 3 Tribunali dal 21% al 40%; 2 Tribunali dal 41% al 60%, 2 Tribunali dal 61% all'80 %)”*

**Teniamo presente che gli adottati in Italia dal 1967 al 2020 superano i 200.000 e che, pertanto, le richieste riguardano solo una piccola percentuale degli adottati.**

**RITENIAMO CHE LA TEMATICA DELL'ACCESSO DEBBA ESSERE AFFRONTATA REIMPOSTANDONE I TERMINI, PARTENDO DALLA TUTELA DELLE ESIGENZE DELLE GESTANTI E MADRI IN GRAVI DIFFICOLTÀ E DEI LORO NATI.**

## **6. I MOTIVI DEL NOSTRO ASSENSO E SOSTEGNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1039**

In questa ottica, riteniamo positivo l'approccio al tema dato dal disegno di legge presentato dal Sen. Cucca e altri che affronta prioritariamente la tematica partendo dalla tutela delle esigenze delle gestanti e madri in gravi difficoltà e dei loro nati e la salvaguardia del loro diritto alla segretezza del parto per poi prevedere l'accesso all'identità della donna che ha partorito in anonimato **SOLO** se lei ha

**preventivamente** revocato la propria decisione, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del suo nato.

L'Anfaa per decenni ha svolto un'intensa azione promozionale su questa tematica anche nei confronti del Parlamento, del Governo e delle Regioni richiamando le loro competenze istituzionali in merito: purtroppo la Legge 328/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" all'art. 8, comma 5, ha attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri Enti Locali delle funzioni in merito alla assistenza alle gestanti e madri e ai loro nati, precedentemente svolte dalle Province. Da allora, quindi, è di competenza delle Regioni definire il passaggio ai Comuni o ad altri Enti Locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l'esercizio delle funzioni suddette. A tutt'oggi ci sono Regioni che non hanno ancora legiferato in materia ed altre che lo hanno fatto, attribuendo però indifferentemente a tutti i Comuni (grandi e piccoli...) tali competenze, non tenendo conto della complessità e varietà delle problematiche coinvolte. Spesso, come anche segnalato nella Relazione al disegno di legge n. 1039, le partorienti necessitano di interventi specifici, altamente specializzati, legati alla loro difficile condizione, che i piccoli Comuni non sono in grado di garantire. Infatti, accanto a gestanti che hanno deciso di riconoscere il loro nato e prendersene cura, sicure di poter contare sul supporto dei servizi socio-assistenziali del proprio territorio e degli interventi sopra richiamati, ci sono anche donne incerte, che non sanno se riconoscere il figlio o meno, e altre ancora che hanno già deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto.

Infine, ci sono donne che non sono a conoscenza del loro diritto di partorire in anonimato e, dunque, non accedono ai servizi preposti. Al riguardo va segnalata la positiva Legge 16/2006 della Regione Piemonte in base alla quale sono stati individuati quattro Enti Gestori cui sono state attribuite le competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti di queste gestanti, interventi che devono essere forniti su semplice richiesta dell'interessata, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica (quindi possono accedervi anche le donne extracomunitarie senza permesso di soggiorno).

Concordiamo quindi con quanto disposto nella proposta di legge n. 1039, anzitutto all'articolo 1 per superare le differenze territoriali a livello nazionale E CHE RIPORTIAMO:

*"1. Al fine di garantire un'attuazione uni forme in tutto il territorio nazionale delle di posizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali, diurne e residenziali, occorrenti alle gestanti*

*e alle partorienti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e dalla loro cittadinanza, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.*

*2. Gli interventi di cui al comma 1, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

*3. I soggetti di cui al comma 2 garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socioassistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale.*

*4. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai soggetti di cui al comma 2 fino all'adozione definitiva.”.*

Questa disposizione è stata raccomandata **per anni** anche nel paragrafo “*Il diritto della partoriente a decidere in merito al riconoscimento del proprio nato ed il diritto del minore all'identità*” del capitolo “I diritti civili e le libertà” dei Rapporti CRC (acronimo di Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, “Convention on the Rights of the Child”) relativo al monitoraggio **annuale** dell'attuazione della Convenzione in Italia, sottoscritto da un centinaio di organizzazioni operanti nel terzo settore e coordinato da *Save the children* Italia (<https://grupprocrc.net/tema/i-diritti-civili-e-le-liberta/>).

---

<sup>i</sup> Come già evidenziato nell'8° Rapporto CRC “*nell'intenzione dei loro promotori, le culle dovrebbero contrastare l'abbandono dei neonati, tuttavia non solo si sono rivelate inefficaci a realizzare tale obiettivo (n.d.r. sono pochissimi quelli ivi lasciati nel corso degli anni), ma rischiano di incentivare i parti in ambienti privi della più elementare assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la vita stessa della donna e del neonato*”. Infatti, come è ovvio, le donne in condizione di grave disagio personale e socio-economico non hanno alcuna possibilità di sopportare le spese che comportano i parti a domicilio effettuati con le necessarie garanzie sanitarie per la donna e il neonato: presenza costante di una ostetrica durante tutta la durata del travaglio e nella giornata successiva al parto, possibilità di ricorso all'intervento immediato di un ginecologo e di un neonatologo in caso di complicazioni impreviste, ecc. Inoltre le culle, a differenza dei parti in ospedale, non offrono la possibilità di raccogliere i dati sanitari della partoriente, relativi ad esempio a possibili malattie geneticamente trasmissibili o altro, la cui conoscenza potrebbe rivelarsi utile, in futuro, per il loro nato.

<sup>ii</sup> PUBBLICATA A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ,  
LINK

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2050%20-%20Quinta%20Relazione%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20della%20Legge%20149-2001/QRS-50-Relazione-Legge-149-2001.pdf>

---

Grati per l'attenzione restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento

Frida Tonizzo, presidente  
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie  
v. Artisti 36, 10124 TORINO  
mail : *segreteria@anfai.it*